

Art. 1 - Finalità dell'intervento

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche [1]

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Note:

1 A norma dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla presente legge, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

Art. 3 - Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Art. 4 - Determinazione di criteri e limiti dell'attività agriturbistica

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8.

Art. 5 - Norme igienico-sanitarie

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Elenco regionale

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

- a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

Art. 7 - Disciplina amministrativa

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristiche, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltretutto dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

- a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
- b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;
- c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
- d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.

Art. 8 - Autorizzazione comunale

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Art. 8-bis - Competenza in tema di rapporto [1]

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note:

1 Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1995, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima.

Art. 9 - Determinazione delle tariffe

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

Art. 10 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione della riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
- e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 11 - Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

Art. 12 - Promozione dell'offerta agrituristica

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

Art. 13 - Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

Art. 14 - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zionali di sviluppo agricolo, se esistenti.

Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

Art. 15 - Regioni a statuto speciale e province autonome

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge Regionale

Legge regionale LOMBARDIA 31-01-1992, n. 3 Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale.

Art. 1 - Finalità della legge

1. La regione, con la presente legge, disciplina l'attività dell'agriturismo, in attuazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'agriturismo" e nel rispetto del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo regionale, allo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico le comunità rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, per un più armonico sviluppo dell'intera comunità lombarda.

Art. 2 - Definizione dell'attività agrituristica e iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici [1]

1. L'attività agrituristica, intesa quale attività integrata tra agricoltura e turismo, è considerata agricola quando è esercitata dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile con un numero massimo di 15 camere e/o per un numero massimo di 30 ospiti al giorno.
2. Presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA) di ogni provincia è istituito l'elenco degli operatori agrituristici.
3. Previa iscrizione nell'elenco sono operatori agrituristici le persone fisiche o giuridiche che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile ed i loro familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile.
4. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al precedente secondo comma, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa.
5. L'iscrizione all'elenco è concessa previo accertamento del possesso dei requisiti degli aspiranti nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. Alle commissioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 concernente "Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli" competono le funzioni amministrative concernenti la tenuta, l'aggiornamento dell'elenco e l'esame dei ricorsi, secondo le procedure ivi previste.

Note:

1 Vedi l'art. 4, comma 1, L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

Art. 3 - Autorizzazione comunale

1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica gli operatori agrituristici, iscritti nell'elenco di cui al secondo comma del precedente art. 2, devono presentare domanda di autorizzazione al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile destinato all'attività agrituristica.
2. La domanda deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli edifici e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttivi diretti";
 - b) copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività;
 - c) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;
 - d) certificato di iscrizione all'elenco di cui al secondo comma del precedente art. 2;
 - e) certificato del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione (SPAFA) attestante il rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola attraverso l'indicazione del numero massimo di ospiti/giorno per i quali è concedibile l'autorizzazione stessa in relazione alla consistenza dell'azienda agricola.
4. Il sindaco provvede sulle domande di autorizzazione nei modi e nei termini di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
5. Entro il 31 luglio di ciascun anno i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui ai precedenti commi devono comunicare al comune le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo.

Art. 4 - Incentivi - Piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico

1. La regione, anche in attesa del programma regionale di cui al successivo art. 5, concede incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti interventi sugli immobili, l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche.
2. Gli incentivi di cui al comma precedente, che interessano attività agrituristiche su terreni demaniali, svolte da operatori convenzionati con l'azienda regionale delle foreste, per una durata non inferiore a dieci anni, sono erogati a quest'ultima.
3. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le norme procedurali per la programmazione e l'attuazione degli interventi finanziari ed economici della regione a favore delle imprese agricole e zootecniche singole o associate di cui alla legislazione vigente.

Art. 5 - Programma regionale agrituristico

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, approva il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2. Tale programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, determina le zone a prevalente interesse agrituristico, con particolare riguardo al patrimonio demaniale regionale gestito dall'azienda regionale delle foreste, individua i comuni di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e coordina inoltre le iniziative di cui al precedente art. 4 ed ai successivi articoli 6 e 8 della presente legge.
3. Il programma è redatto sentite le proposte delle amministrazioni provinciali che acquisiscono il parere delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi, delle associazioni professionali agricole e agrituristiche operanti nella regione e delle aziende di promozione turistica.
4. Le proposte devono contenere:
 - a) la perimetrazione delle zone;
 - b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
 - c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
 - d) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) l'individuazione di centri interaziendali di promozione e servizi.
5. Il programma è trasmesso al ministero dell'agricoltura e delle foreste e al ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6 - Interventi degli enti locali e piani integrati per interventi straordinari

1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane, i comuni compresi in ciascuna delle zone a prevalente interesse agrituristico, sentite le associazioni professionali agricole e agrituristiche,

possono associarsi, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove necessario per le caratteristiche delle zone, contenente l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali, nonché la specificazione delle iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio culturale indispensabili alla realizzazione dell'attività agrituristica.

2. Le amministrazioni provinciali competenti coordinano le iniziative associative di cui al precedente comma.

3. Il piano integrato degli interventi straordinari di cui al precedente primo comma è approvato dal consiglio regionale che ne determina il relativo finanziamento con specifica legge di spesa.

Art. 7 - Studio, ricerca, assistenza tecnica e formazione professionale

1. La giunta regionale, in conformità con il programma di cui al precedente art. 5, promuove attività di studio e ricerca sull'agriturismo, nonché attività di assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti in collaborazione con le associazioni professionali agricole e agrituristiche nonché con gli enti locali e l'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (ERSAL).

2. La giunta regionale sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative agrituristiche aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Art. 8 - Promozione

1. La giunta regionale, in conformità col programma di cui al precedente art. 5, incentiva e coordina, attraverso idonee forme di pubblicità, di diffusione nonché di promozione - da effettuare anche ai sensi della legge regionale n. 28/73 - la formazione della domanda, in particolare da parte di giovani ed anziani, e dell'offerta agrituristica, in collaborazione con le associazioni professionali agricole e agrituristiche nonché con gli enti locali e l'ERSAL.

Art. 9 - Marchio di riconoscimento e di qualificazione delle aziende agrituristiche

1. La giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema delle aziende agrituristiche lombarde, istituisce un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato, nell'esercizio della loro attività e nei rapporti con terzi, dagli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 2.

2. L'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente agli operatori agrituristici.

3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l'agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica, il numero di autorizzazione, il periodo di attività e l'eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio in periodi determinati.

Art. 10 - Strutture e infrastrutture edilizie

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, a norma della presente legge, gli immobili ubicati in aggregati abitativi rurali nonché quelli esistenti sul fondo.

2. La sistemazione degli immobili da destinare ad uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento, ed eccezionalmente attraverso possibili ampliamenti commisurati alla potenzialità agrituristica

riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma del precedente art. 3.

3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali.

4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola, è ammesso l'approntamento di spazi per sosta di mezzi da campeggio e realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienici accessori da destinare a sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma del precedente art. 3.

5. Per il rilascio della concessione edilizia ai fini della sistemazione degli immobili di cui al presente articolo, si applicano il primo comma e la lett. a) del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 concernente "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole".

Art. 11 - Regolamento di attuazione

1. L'attività agrituristica deve essere organizzata in modo tale da garantire la sicurezza personale degli ospiti.

2. IL regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, determina in particolare:

- a) le norme igieniche, che devono comunque rispettare il regolamento comunale di igiene e quello edilizio relativo alle civili abitazioni;
- b) i requisiti delle aree attrezzate per la ricezione di turisti forniti di mezzi di trasporto autonomi;
- c) i criteri relativi alla somministrazione e vendita dei prodotti alimentari e tipici anche in relazione alla capacità produttiva aziendale.

3. Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agro-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla giunta regionale perchè venga vietato a terzi l'esercizio della caccia in periodi determinati.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Art. 13 - Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 19 gennaio 1979, n. 16 concernente "Incentivazione dell'attività agrituristica nella regione Lombardia".

Art. 14 - Norma finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 1991 sono autorizzate:

- a) la concessione di contributi in capitale di L. 2.100.000.000 per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui al precedente art. 4;

- b) la spesa di L. 600.000.000 per attività di studio e di ricerca sull'agriturismo, si assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti di cui al precedente art. 7, 1 comma;
- c) la spesa di L. 50.000.000 per la promozione della domanda e dell'offerta agrituristica di cui al precedente art. 8.

omissis

CAPO IV

Diversificazione dell'offerta

legge regionale n. 7/2000, Titolo II, Capo IV

Art. 13 - (Sostegno allo sviluppo dell'agriturismo) [1]

1. Allo scopo di favorire la diversificazione e l'integrazione dei redditi aziendali, promuovere la conoscenza ed il consumo di prodotti tipici e la divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale, vengono accordati incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti:

- a) interventi sugli immobili;
- b) acquisti riguardanti le attrezzature;
- c) trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività;
- d) la realizzazione di ricerche e guide specifiche, la predisposizione di materiale divulgativo.

2. Gli operatori agrituristici, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, presentano domanda di autorizzazione al sindaco del comune ove è ubicato il centro aziendale destinato all'attività agrituristica.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i contenuti ed i requisiti della domanda di cui al comma 2; il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale") rimane in vigore sino ad intervenuta approvazione della deliberazione di cui al presente comma.

4. Presso le CCIAA è istituito l'elenco provinciale degli operatori agrituristici.

Note:

1 Vedi il Regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 8.

Regolamento Reg. LOMBARDIA 24-12-2001, n. 8 Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7

Art. 1 - Finalità

1. La Regione, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, Titolo II, Capo IV art. 13 e della legge regionale 3/92, con il presente regolamento disciplina l'attività dell'agriturismo allo scopo di favorire la rivitalizzazione e la valorizzazione sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico delle comunità rurali, attraverso la diversificazione e l'integrazione dei redditi aziendali, la conoscenza ed

il consumo dei prodotti tipici e della cultura rurale e la salvaguardia dell'ambiente, per un più armonico sviluppo dell'intera comunità.

Art. 2 - Definizioni

Fermo restando che lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati, agli effetti del presente regolamento:

- per “attività agrituristiche” si intendono quelle definite dalla legge regionale n. 7/2000 allegato A punto 7 e dall'art. 3 del d.lgs. 228/2001;
- per “elenco” s'intende l'elenco degli operatori agrituristiche tenuto dal registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) di ogni provincia;
- per “autorizzazione sanitaria” si intende l'autorizzazione cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente la disciplina igienica della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- per “autorizzazione agrituristiche” si intende l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristiche;
- per “attività agricola” si intendono le attività agricole definite dalla legge regionale n. 7/2000, allegato A punto 2, dall'art. 2 del d.lgs. n. 226 e dall'art. 1 del d.lgs. 228 del 1 maggio 2001 svolte da soggetti iscritti al registro imprese, sezione speciale imprenditori agricoli;
- per “territorio svantaggiato”, si intendono i territori così classificati, ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 art. 18;
- per “allegati”: si intendono gli allegati al presente regolamento;
- per “addetti ad attività agrituristiche” si intendono i soggetti previsti dal comma 2 art. 3 del d.lgs. n. 228/2001;
- per “posti/pasto” si intendono il numero massimo di persone che possono fruire contemporaneamente del pasto completo, esclusa la prima colazione;
- per “stagionalità dell'ospitalità” si intende la durata del soggiorno dei singoli ospiti, fermo restando che lo stesso non può superare i sei mesi continuativi nell'arco dell'anno.

Art. 3 - Caratterizzazione delle aziende agrituristiche

1. L'azienda agrituristiche si caratterizza come da seguenti articolazioni:

1.1 Tipologia

1.2 Classificazione

1.3 Qualificazione

1.1 Tipologia

Per tipologia agrituristiche si intende il tipo di attività esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili.

A tale scopo vengono individuate 2 tipologie di attività:

1.1.1) Agriturismo in famiglia, da esercitarsi in forma singola o combinata da parte di aziende agrituristiche secondo le seguenti caratteristiche principali:

1.1.1.a) ospitalità per un massimo di 10 persone al giorno mediante l'uso anche di spazi comuni e di camere, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali;

1.1.1.b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture autorizzate anche all'interno dell'alloggio dell'operatore agrituristiche, fino ad un massimo di 20 posti/pasto con un massimo di 40 coperti/giorno;

1.1.1.c) organizzazione delle attività indicate nel successivo punto 1.2.

1.1.2) Agriturismo in azienda, da esercitarsi in forma singola o combinata secondo le seguenti caratteristiche principali:

1.1.2.a) offerta di alloggio in camere od in unità abitative indipendenti;

1.1.2.b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture autorizzate;

1.1.2.c) predisposizione di spazi aperti attrezzati per l'alloggiamento stagionale di ospiti in roulotte, camper, tende;

1.1.2.d) organizzazione delle attività indicate al successivo punto 1.2.

1.2 Classificazione

Per classificazione agrituristica si intende l'individuazione di un indirizzo aziendale specializzato in relazione alle attività esercitate, ed ai servizi offerti all'interno dell'azienda medesima.

A tale scopo, l'“agriturismo” può prevedere uno o più indirizzi di specializzazione:

1.2.a) indirizzo di solo pernottamento, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- utilizzo di spazi aperti attrezzati e strutture autorizzate per un massimo di 30 persone. Potranno essere autorizzate, nel rispetto delle norme vigenti, un numero di persone superiori a quelle previste per l'ospitalità di cui al punto m) (indirizzo didattico);

1.2.b) indirizzo eno-gastronomico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- somministrazione di bevande e pasti con l'utilizzo di prodotti e strutture nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;

1.2.c) indirizzo-culturale, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteca e/o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali;

- organizzazione di attività di formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale;

- presenza nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze di monumenti di interesse artistico ed architettonico;

1.2.d) indirizzo sportivo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- possibilità di praticare discipline sportive mediante l'uso di impianti e/o attrezzature dell'operatore agrituristico, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici;

- organizzazione di pratiche sportive finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;

1.2.e) indirizzo escursionistico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- possibilità di utilizzare nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa (grazie al supporto fornito eventualmente dall'azienda con accompagnatori, indicazioni, mappe) dei percorsi escursionistici nelle sue diverse forme con l'utilizzo di idonei mezzi e/o attrezzature;

1.2.f) indirizzo ricreativo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- organizzazione di intrattenimenti e di attività di animazione per il tempo libero finalizzati ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio

- utilizzazione di impianti e/o attrezzature dell'operatore agrituristico per attività ricreative, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici;

1.2.g) indirizzo ippoturistico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- possibilità di ospitare, mantenere e utilizzare equini presenti in azienda per passeggiate e/o attività di turismo e di ippoterapia, organizzate da soggetti di cui dal comma 2 art. 3 d.lgs. 228/2001 ed in

possesto delle autorizzazioni che abilitano a esercitare le attività previste, fermo restando il limite di 30 animali utilizzabili;

1.2.h) indirizzo agrituristico venatorio, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- possibilità di utilizzare selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da caccia e del prelievo venatorio così come previsto dalle normative vigenti;

1.2.i) indirizzo ittituristico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- possibilità di cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse così come definite dall'art. 3 del d.lgs. 226/2001, nei fiumi e nei laghi è ammesso il pescaturismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati (licenza di navigazione) compresa la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati.

L'attività di prelievo ittico all'interno delle aziende agrituristiche non è soggetta ai limiti e ai divieti posti dalla l.r. 26 maggio 1982, n. 25 e successive modificazioni "Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività piscatoria", pur osservandosi per la stessa le norme previste in materia dalla Regione Lombardia.

Al fine dell'esercizio dell'attività ittituristica possono essere utilizzati oltre ai bacini naturali o artificiali esistenti sul fondo, senza limite di estensione, anche nuove superfici; per quelle non comprese nei poli estrattivi dei piani cave provinciali la superficie massima ammessa non potrà superare 2,00 ha.

Gli specchi d'acqua derivanti da precedente utilizzo estrattivo nell'ambito dei piani cave provinciali, possono essere utilizzati nell'ambito dell'azienda agrituristica compatibilmente con il rapporto di complementarità rispetto all'attività agricola dell'azienda stessa;

1.2.l) indirizzo cinotecnico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- possibilità di utilizzare, ospitare e addestrare un numero massimo di 10 cani al fine di implementare e riscoprire il rapporto esistente fra persone e cani attraverso l'utilizzo anche del territorio circostante;

1.2.m) indirizzo didattico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- possibilità di realizzazione di corsi ed attività pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti e tematiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative compresi enti ed associazioni;
- valorizzare il ruolo dell'agricoltura nell'educazione ambientale ed alimentare, la conoscenza della campagna, la memoria del mondo rurale e la maestria degli agricoltori, attraverso lo svolgimento di attività didattiche.

Non sono ammessi corsi non attinenti all'attività rurale.

Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta nello svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività; potrà inoltre essere vietato l'esercizio venatorio, così come previsto dal 3° comma dell'art. 11 della l.r. 3/92;

1.2.n) indirizzo naturalistico-ambientale floricolo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- presenza nell'azienda agrituristica o nelle vicinanze di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona; supporto dell'azienda agrituristica alla conoscenza e osservazione naturalistica tramite informazioni, accompagnamento, fornitura di materiale didattico e di osservazione

- disponibilità in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni;

1.2.o) indirizzo enologico-gastronomico oleicolo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- organizzazione in azienda di degustazione di prodotti aziendali, e prodotti tipici;

- corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale;

- corsi per enoamatori e per assaggiatori di formaggi ed olii;
- presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali;

1.2.p) indirizzo igienistico-salutistico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- organizzazione di attività (cure erboristiche, ginnastica formativa, saune etc.) mirate alla cura e alla salute del corpo, in questo caso le strutture e gli impianti fissi aziendali utilizzabili devono essere ad uso esclusivo degli utenti che usufruiscono di altri servizi agrituristici forniti dall'azienda.

Nell'ambito dell'azienda agrituristica non sono compatibili le attività sportive o ricreative che richiedono l'uso di veicoli o natanti a motore (esclusi quelli elettrici).

Per i punti g), h), i) e l) per determinare il numero di animali utilizzabili, nel caso non siano espressamente previsti, si fa riferimento alle tabelle dell'allegato A/1 del modello 740 di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, testo unico delle imposte sui redditi.

1.3 Qualificazione

Per qualificazione delle aziende agrituristiche, si intende il livello qualitativo fornito.

Al fine di identificare il livello qualificativo ottenuto dall'azienda, verrà adottato il logo del quadrifoglio, che dovrà essere riportato nel marchio di riconoscimento.

Al marchio di qualificazione dell'azienda agrituristica dovranno essere associati appositi simboli rappresentanti la tipologia e la classificazione dell'azienda medesima.

I parametri da utilizzare per definire il livello qualitativo delle aziende saranno definiti con successivo provvedimento.

Art. 4 - Modalità per l'individuazione delle caratteristiche delle aziende agrituristiche - Tabelle e segnaletica

1. L'azienda agrituristica deve utilizzare targhe segnaletiche e tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico così come previsto dalla d.g.r. n. 69319 del 12 giugno 1995, unito alla denominazione aziendale utilizzata per identificare l'attività, preceduta dal termine "agriturismo", specificando se familiare o in azienda, nonché l'indicazione mediante opportuna simbologia grafica dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di cibi e bevande.

2. Nelle tabelle e nella segnaletica di qualsiasi tipo collocate nell'ambito dell'azienda, non possono essere associati alla dicitura "agriturismo" e alla denominazione aziendale di cui al precedente punto 1 terminologie improprie quali: maneggio, scuola di equitazione, pesca sportiva, laghetto, lago, trattoria, pizzeria, ristorante, club, chiosco, spaccio, azienda venatoria e qualsivoglia altra definizione riferentesi ad attività di ospitalità alberghiera, ristorazione, somministrazione di alimenti, organizzazione di attività sportive e ricreative nonché di vendita di prodotti, e comunque non comprese nell'attività agrituristica svolta.

Art. 5 - Elenco degli operatori agrituristiche

1. Alle amministrazioni provinciali spettano le funzioni attribuite dall'art. 2 della l.r. 3/92 alle commissioni provinciali ex l.r. 18/74, abrogata con l.r. 3/2001.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività agrituristica, per il riconoscimento della qualifica di operatore agrituristico dovranno rivolgere istanza all'amministrazione provinciale competente producendo oltre ai documenti necessari alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la

documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal 3 comma dell'art. 6 della l. 730/85 (allegato E).

3. L'amministrazione provinciale competente dopo aver verificato quanto sopra attesta la qualifica di operatore agrituristico dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) competente affinché venga predisposta l'iscrizione e/o l'aggiornamento dell'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il registro imprese così come previsto dal titolo II, capo IV art. 13 della l.r. 7/2000.

4. L'elenco, oltre ai dati identificativi del richiedente, dovrà riportare l'attività agrituristica prevista con riferimento alla tipologia ed ai servizi previsti. L'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici non abilita all'esercizio dell'attività agrituristica, che resta subordinata all'autorizzazione comunale.

5. Come previsto dall'art. 5 della l.r. 11/98 l'attestazione di operatore agrituristico sarà rilasciata, su richiesta degli interessati, dal Comune dove è ubicata l'azienda, previa verifica

MODALITA' TRANSITORIE

Quanto contenuto negli elenchi provinciali degli operatori agrituristici viene automaticamente inserito nel registro delle imprese delle CCIAA e nell'anagrafe delle aziende agrituristiche.

Nelle more di tale inserimento e dell'implementazione del sistema di inserimento delle nuove posizioni, per quanto riguarda i riconoscimenti effettuati dalle Commissioni, le CCIAA rilasceranno le attestazioni di operatore agrituristico attingendo le necessarie informazioni dagli albi depositati presso le stesse, invece, per quanto riguarda i riconoscimenti effettuati dalle amministrazioni provinciali, i soggetti riconosciuti potranno valersi della comunicazione dell'avvenuto riconoscimento loro inviata dalle amministrazioni provinciali che sarà valida a tutti gli effetti.

I riconoscimenti effettuati dalle commissioni nei giorni immediatamente seguenti alla pubblicazione della l.r. 3/2001 (e cioè dall'8 febbraio 2001 al 28 febbraio 2001) sono efficaci a tutti gli effetti.

La regione per le riunioni di cui riconoscerà ai commissari le indennità di presenza ed alle CCIAA le spese amministrative relative.

Sarà cura delle Amministrazioni provinciali provvedere, nei riguardi dei soggetti contenuti nei suddetti albi, a controlli a campione circa la presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Le posizioni attualmente giacenti presso le commissioni ex l.r. 18/74, in attesa di definizione, sono ora di competenza delle amministrazioni provinciali.

Le amministrazioni provinciali potranno prevedere con proprio provvedimento, ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 149, comma 8, la qualificazione di un "corrispettivo" per l'erogazione del servizio "riconoscimento operatore agrituristico".

Sarà cura delle singole Camere di Commercio competenti per territorio, trasmettere le varie istanze alle amministrazioni provinciali ora competenti al riconoscimento.

Dette istanze verranno trattate prioritariamente dalle amministrazioni provinciali.

Art. 6 - Procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica

1. Le procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica sono le seguenti:

- a) acquisizione di certificazione di complementarietà rilasciata dall'amministrazione provinciale competente per territorio attestante la natura complementare dell'attività agrituristica, rispetto a quella dell'azienda agricola;
- b) acquisizione, ove prevista dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL competente relativa all'attività svolta;

- c) riconoscimento di operatore agrituristico da parte dell'amministrazione provinciale e/o iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
- d) domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica da presentarsi al Sindaco ove ha sede il centro aziendale o ai Sindaci dei comuni territorialmente interessati allo svolgimento dell'attività stessa, corredata dalla documentazione prevista al successivo art. 7.

Art. 7 - Certificazione di complementarità dell'attività agrituristica rilasciata dall'amministrazione provinciale

1. L'imprenditore agricolo intenzionato a svolgere l'attività agrituristica, inoltra apposita domanda alla Provincia competente per territorio al fine di ottenere il rilascio della certificazione comprovante la complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere redatta conformemente all'allegato "E" e deve essere corredata da:
 - a) dichiarazione rilasciata secondo la normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, riportante gli estremi catastali dei terreni condotti sia in proprietà che in affitto o altro titolo nonché le colture praticate (allegato "A"), o in sostituzione l'ultima dichiarazione P.A.C. presentata per il pagamento delle superfici condotte;
 - b) relazione tecnica così come previsto dall'allegato B) con eventuali integrazioni necessarie alla valutazione della complementarità corredata dalla documentazione grafica riguardante la planimetria generale dell'azienda con indicazione dei mappali condotti e catastale per le strutture esistenti;
 - c) dichiarazione attestante la destinazione urbanistica del fabbricato che si intende utilizzare per uso agrituristico.
3. Ai fini della certificazione del rapporto di complementarità, l'attività agricola deve risultare prevalente su quella agrituristica in base al parametro "tempo di lavoro" necessario per espletare l'attività agricola e agrituristica secondo la tabelle di cui all'allegato "D".
4. Inoltre, deve essere accertata oltre al rapporto di complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica, anche l'esistenza, ove previsto, degli immobili che si intendono utilizzare (vedi art. 21).
5. Per l'attività di ristoro, l'azienda dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 8.
6. La Provincia competente per territorio provvede all'istruttoria delle istanze entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze medesime (allegato "C"), tale termine può essere interrotto, una sola volta, per carenza di documentazione imputabile al richiedente ai sensi della legge 241/90.
7. La Provincia ogni tre anni dalla data del rilascio della certificazione di complementarità, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno, provvede alla verifica della sussistenza per ciascuna azienda del rapporto di complementarità, compreso il rispetto di quanto previsto al successivo art. 8.
8. L'esito dell'istruttoria deve essere comunicato all'interessato, al Sindaco del Comune competente e alla Giunta regionale.

Art. 8 - Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

1. I prodotti utilizzati per l'attività di ristoro dovranno essere per almeno il 70% di produzione aziendale o riconosciuti prodotti tipici regionali dalla normativa comunitaria (D.O.P., D.O.C. ecc.) o

tradizionali regionali di cui al d.m. 350/99 o locali, in termini di valore di trasformazione, fermo restando che almeno il 50% del totale somministrato sia produzione aziendale.

2. Il valore di trasformazione è da intendersi il valore che viene attribuito ai prodotti che sono di passaggio dall'attività agricola a quella agrituristica.

3. Vengono considerati di produzione le bevande e i cibi prodotti ed elaborati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda che hanno subito lavorazioni esterne, compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico.

4. I soggetti che intraprendono l'attività dovranno dimostrare, in via preventiva, di poter ottenere dall'attività agricola la prevalenza dei prodotti che intendono utilizzare.

5. La provenienza dei prodotti utilizzati dovrà essere analiticamente documentata dagli operatori agrituristici, alla provincia competente, alla fine dell'anno successivo all'inizio dell'attività.

6. Negli agriturismi in azienda la somministrazione di alimenti e bevande, con esplicito riferimento all'utilizzo di strutture all'interno dell'azienda agrituristica è subordinata al rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento e comunque per un numero massimo di 80 posti/pasto con un massimo di 160 coperti/giorno.

7. In occasione di sagre, feste tradizionali, manifestazioni ed incontri promozionali dei prodotti tipici e/o tradizionali lombardi, il Sindaco può autorizzare la somministrazione contemporanea di pasti in numero superiore al limite autorizzato, anche in giorni non previsti.

Art. 9 - Autorizzazione sanitaria

1. Le attività agrituristiche che prevedono la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione sanitaria (ex art. 2 - legge 283/62); a tal fine il titolare dell'impresa agrituristica deve presentare alla ASL competente per territorio una domanda secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 327/80 e dal vigente regolamento di igiene.

2. L'ASL si pronuncia secondo le modalità previste dall'art. 27 del D.P.R. 327/80, previo sopralluogo.

3. Per le attività di cui al punto 1.1.1.b dell'art. 3, il Sindaco, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo, deve provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di abitabilità ai sensi della normativa vigente per le civili abitazioni.

Art. 10 - Autorizzazione comunale

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale, redatta in conformità all'allegato "F", va corredata di tutta la documentazione prevista dallo stesso allegato.

2. La domanda deve essere inoltrata al Sindaco del Comune in cui si intende svolgere l'attività agrituristica oppure al Sindaco o ai Sindaci dove sono ubicati i servizi e gli ambienti per l'esercizio dell'attività agrituristica.

3. Il Sindaco provvede, in conformità all'art. 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, entro trenta giorni.

4. Il Sindaco invia entro 30 gg. dal rilascio copia della autorizzazione di cui allegato "G", alla Direzione Generale Agricoltura della Regione, alla Amministrazione provinciale e alla ASL, competente per territorio.

5. Il Sindaco dispone altresì affinché vengano rispettati i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11 - Vidimazione annuale dell'autorizzazione e delle tariffe agrituristiche

1. I comuni devono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni e le tariffe agrituristiche relative al successivo anno solare.
2. L'interessato deve presentare, ai fini della riconferma annuale dell'autorizzazione, specifica dichiarazione da cui risulti non essere intervenute variazioni che comportino la modifica del provvedimento autorizzato e che sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio.
3. La vidimazione è effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su una copia autentica di questo.

Art. 12 - Obblighi dell'operatore agrituristico

1. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, l'autorizzazione comunale e le tariffe praticate vidimate, nonché le eventuali autorizzazioni sanitarie.
2. E' fatto obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la presenza di ospiti in azienda.
3. L'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente agli operatori agrituristici.
4. Sui confini della azienda agrituristica, devono essere apposte un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica, il periodo delle attività ed i servizi offerti.

Art. 13 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. L'inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti nel presente regolamento, o la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dell'operatore agrituristico comporta, da parte del sindaco la sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica per un periodo da 15 a 30 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. La perdita da parte dell'operatore agrituristico dei requisiti previsti dal 3° comma dell'art. 6 della legge 730/85, il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 8 o di quanto previsto al 1° comma del presente articolo per la seconda volta nell'arco di 5 anni, comporta la revoca da parte del Sindaco dell'autorizzazione comunale.
3. I provvedimenti disposti dal Sindaco devono essere comunicati entro trenta giorni all'amministrazione provinciale e alla ASL, competenti per territorio, nonché alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.
4. Contro i provvedimenti assunti, è ammesso il ricorso gerarchico alla competente Amministrazione.

Art. 14 - Trasferimento o variazioni dell'attività

1. La richiesta di modificazione della titolarità dell'impresa o della ragione sociale della società, va comunicata, entro sessanta giorni, in caso di vendita e di 180 giorni in caso di successione, al Sindaco, e alla Amministrazione Provinciale competente per territorio per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo.

2. La richiesta va corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività.
3. Il trasferimento dell'attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dei locali, delle attrezzature, delle modalità di gestione e degli assetti societari, è soggetto al rilascio di nuova autorizzazione.
4. Le modificazioni di cui al presente articolo debbono essere comunicate dal Sindaco alla competente amministrazione provinciale, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, ed alla ASL competente.

Art. 15 - Vendita di prodotti aziendali

1. Per quanto attiene alla vendita di prodotti aziendali nell'ambito dell'azienda si fa riferimento alle norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori o produttori diretti" e successive modificazioni.
2. Nelle aziende possono essere venduti al pubblico prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola.

Art. 16 - Macellazione di animali

1. La macellazione di animali allevati dall'imprenditore agricolo e/o praticata dall'imprenditore stesso mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda deve ritenersi attività agricola e deve avvenire in locali aziendali o in impianti pubblici o privati autorizzati a tale scopo dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative.
2. E' consentito procedere nello stesso impianto alla macellazione di animali di specie diverse purché vengano rispettate le corrette modalità di lavorazione e, se del caso, le stesse avvengano in momenti diversi.
3. E' ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici della azienda.

Art. 17 - Servizi di sviluppo agrituristico

1. La Regione o le Provincie, di concerto con gli altri enti e le associazioni agricole e agrituristiche più rappresentative promuovono la formazione professionale, l'assistenza tecnica e la ricerca in materia di agriturismo, nonché la realizzazione dei progetti pilota per le iniziative agrituristiche aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.

Art. 18 - Locali per l'ospitalità - Requisiti igienico-edilizi

1. Le strutture ricettive di nuova istituzione devono possedere i requisiti minimi igienico edilizi previsti dalle leggi statali e regionali e dal regolamento locale di igiene ed edilizio in vigore, in particolare:
 - a) strutture ricettive ad alloggio o unità abitative indipendenti: i requisiti previsti per le civili abitazioni;
 - b) strutture ricettive con camere: i requisiti previsti per le camere da letto delle civili abitazioni. Qualora le stesse non siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo deve essere previsto un servizio igienico completo ogni sei posti letto o frazione di 6 superiore a due. Alle camere si deve

poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Devono essere previsti: pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La dotazione minima delle camere è: un letto, una sedia e un comodino per persona; un armadio e un cestino rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati al numero massimo di ospiti;

c) spazi destinati a roulotte, camper e tende: i requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo nonché dalla l.r. 13 aprile 2001 n. 7, concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici e ai campeggi;

d) agriturismo in famiglia: requisiti relativi agli alloggi di civile abitazione, così come disciplinati dal regolamento di igiene locale in vigore.

Art. 19 - Locali per la ristorazione e per le altre attività Requisiti igienico-edilizi

RISTORAZIONE

1. Per le strutture destinate alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande si applica quanto previsto dalla legge 283/62 e dal regolamento di attuazione d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 nonché dal regolamento locale di igiene in vigore.
2. Per le aziende agrituristiche a carattere familiare valgono le norme del regolamento di igiene previste per le civili abitazioni.

ALTRE ATTIVITA'

Per le strutture utilizzate per altre attività, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, non ad uso esclusivo degli ospiti residenti, la dotazione minima di servizi, sarà costituita da almeno due vani w.c. ogni 50 ospiti ed un vano ogni ulteriori 30 ospiti.

Art. 20 - Fruibilità dei locali a persone disabili

1. Nelle strutture di cui all'art. 3, punto 1.1.2, nel caso di capacità ricettiva massima, qualora non ostino impedimenti tecnici in conformità a quanto previsto dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione" devono essere accessibili alle persone disabili almeno:

- una camera o un appartamento per le strutture di cui al punto 1.1.2.A o una unità di soggiorno per le strutture di cui al punto 1.1.2.C ed un bagno

2. I locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande in aziende agrituristiche non a carattere familiare, in caso di capacità ricettiva massima, dovranno essere accessibili alle persone disabili impedite e, qualora non di esclusivo uso di ospiti residenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile.

Art. 21 - Termini per il riconoscimento delle strutture agricole esistenti

1. E' consentito, ai fini dell'esercizio della attività agrituristica utilizzare fabbricati aziendali esistenti, regolarmente autorizzati e destinati o correlati allo svolgimento dell'attività agricola, fermo restando che gli stessi non pregiudichino l'attività stessa e siano in coerenza con quanto determinato dal certificato di complementarietà rilasciato dalla amministrazione provinciale competente per territorio.

Art. 22 - Adeguamento ed uso delle strutture edilizie esistenti

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente da utilizzare nella attività agrituristica dovranno essere attuati con le modalità e secondo quanto previsto nelle norme tecniche di zona contenute nel Piano Regolatore Generale vigente nonché dal Regolamento Edilizio del comune interessato all'intervento e nel rispetto di leggi nazionali e regionali vigenti in materia igienico-edilizia.
2. Fatto salvo il rispetto delle norme di cui sopra, sono consentiti al fine dell'esercizio dell'attività agrituristica, eventuali ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-sanitari e tecnologici.
3. I criteri di intervento e di utilizzo delle strutture edilizie sono validi indipendentemente dal fatto che l'ubicazione fisica delle medesime sia del tipo accorpato o sparso, purché esse dimostrino di essere realmente e complessivamente inserite a formare un'unica azienda agrituristica e siano funzionali all'esercizio di tutte le attività previste per la medesima dal certificato di complementarità.

Art. 23 - Norma transitoria

1. I soggetti che già svolgono l'attività agrituristica dovranno adeguarsi ai criteri previsti dal presente regolamento entro due anni dall'entrata in vigore.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore, in particolare per quanto concerne:
 - a) le modalità di raccolta e lo smaltimento degli scarichi idrici;
 - b) la sicurezza degli impianti.
2. Ai procedimenti amministrativi previsti dalle leggi di riferimento e dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti così come previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Art. 25 - Modulistica

1. Gli allegati al presente regolamento riportano dei valori indicativi a livello regionale. Le provincie potranno adeguare gli stessi alle proprie realtà, dandone comunicazione motivata alla Direzione Generale Agricoltura.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. La modulistica prevista dal presente regolamento è parte integrante della stessa ai fini delle valutazioni procedurali e di merito.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Allegato "A"

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto
nato a il
residente in
via..... provincia di p.IVA

DICHIARA

- di essere proprietario e conduttore in Provincia di dei seguenti terreni:
partita fg. mapp. sup. (ha) coltura praticata comune

-

.....
TOTALE ha

- di condurre a titolo di in Provincia di

i seguenti terreni:

foglio mapp. n. sup. (ha) coltura praticata proprietario
comune

-

.....
TOTALE ha

Il dichiarante

.....

Allegato "B"

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto
residente a via n.
.....
quale (1) dell'azienda agricola denominata
..... ubicata in Comune
.....
via località
.....

iscritta al registro della Provincia di n.

DICHIARA

A) Di condurre i seguenti terreni in:

- proprietà	Ha
.....
- affitto	Ha
.....
- altro titolo (specificare)	Ha
.....
TOTALE	Ha

B) di praticare le seguenti coltivazioni con i tempi di lavoro sottoindicati:
(secondo quanto previsto dalle tabelle dell'all.to D)

C) di allevare il seguente bestiame con i tempi di lavoro sottoindicati:

- bovini (specificare)	N.	gg/ll
.....	N.	gg/ll
- avicoli (specificare)	N.	gg/ll
.....	N.	gg/ll
- suini (specificare)	N.	gg/ll
.....	N.	gg/ll
- ovi-caprini (specificare)	N.	gg/ll
.....	N.	gg/ll
- equini (specificare)	N.	gg/ll
-	N.	gg/ll
-	N.	gg/ll
- apicoltura	N.	gg/ll
- ittici (specificare)		

TOTALE allevamenti	N.	gg/ll
--------------------	---------	-------------

D) di praticare le seguenti trasformazioni aziendali:

Totale giornate di lavoro agricolo GG.TE N.

E) Che intende esercitare la seguente attività agrituristica con i tempi di lavoro sottoindicati:

- alloggio agrituristico - osp./gi	N.	gg/ll
- ristoro agrituristico - posti/gi	N.	gg/ll
- degustazione prodotti aziendali	N.	gg/ll
- ristorazione fredda	N.	gg/ll
- agricampeggio piazzuole	N.	gg/ll
- ippoturismo	N.	gg/ll
- ittiturismo ha/gi	N.	gg/ll
- agriturismo venatorio n/gi	N.	gg/ll
- altri (spec.) osp./gi	N.	gg/ll
- didattica (specificare)	N.	gg/ll
- ricreative culturali osp./gi	N.	gg/ll
- altro (specificare)	N.	gg/ll

TOTALE N. gg/ll

Totale giornate di lavoro agrituristico GG.TE N.

F) L'azienda è dotata del seguente parco macchine agricole:

- Trattrici n. Hp.; altre macchine n.
ecc.

L'ordinamento produttivo adottato è il seguente

.....

.....

G) L'azienda è dotata delle seguenti strutture fondiarie:

- Casa civile di abitazione (descrivere l'edificio, la consistenza e lo stato d'uso)

.....

- Strutture produttive (stalle magazzini, tettoie ecc.) descrivere lo stato d'uso, la consistenza ecc.)

.....

- Edifici ed attrezzature da destinare all'attività agrituristica (descrivere lo stato d'uso, la consistenza ecc.)

.....

Il dichiarante

.....

Note:

(1) Indicare se titolare o legale rappresentante

Allegato "C"

In carta legale

CERTIFICATO DI COMPLEMENTARIETA'

Il dirigente del settore Agricoltura della Provincia di
.....
Vista la domanda presentata dal sig.
.....
nato a prov.
.....
e residente a in via
.....
località iscritto al registro imprese n.
.....

ad ottenere il rilascio del certificato di complementarietà;

Visto il regolamento attuativo della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e dell'[art. 13 della l.r. 7/2000](#);

Vista la l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, "Disciplina regionale dell'agricolturismo e valorizzazione del territorio rurale";

Visto l'[art. 13 della l.r. 7/2000](#);

Considerato che il richiedente conduce un'azienda agricola in comune di
.....
località della superficie di ha
.....
con il seguente ordinamento colturale:
.....
.....;

Accertato che la ditta sopra citata intende intraprendere la seguente attività agrituristica
.....
.....;

E che la stessa è in rapporto di connessione di complementarietà rispetto a quella agricola;

Dato atto che per l'attività di ristorazione vengono utilizzati prevalentemente i seguenti prodotti aziendali
.....
.....;

Tenuto conto che per l'espletamento delle suddette attività agrituristiche verrà utilizzata manodopera familiare/dipendenti;

CERTIFICA

Che il sig.
.....
..

è in possesso dei requisiti necessari per esercitare la seguente attività agrituristica:

- dal al
.....;
- alloggio per n. ospiti n. camere n.
giornate;
 - ristorazione per n. posti/giorno n.
giornate;
 - degustazione prodotti aziendali per ospiti n. giornate n.
.....;
 - ristorazione fredda per n. posti/giorno n.
giornate;
 - agriturismo equestre per n. cavalli n.
giornate;
 - agriturismo per n. piazzuole (per un massimo di 15); n.
giornate;
 - attività culturali e/o ricreative per n. ospiti giornate n.
.....;
 - attività agrituristica venatoria ospiti n. per giornate n.
.....;
 - attività itturistica ospiti n. per giornate n.
.....;
 - attività didattica per giornate n.;
 - altro (specificare);

e che la stessa è connessa e complementare a quella agricola rimanendo comunque prevalente l'attività agricola tradizionale.

Il dirigente

.....

Allegato “D”

Allegato “E”

In carta legale

Alla provincia di

Settore Agricoltura

Oggetto: Richiesta di certificato attestante il rapporto di complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola e di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici

Il sottoscritto

nato a il

e residente a Prov. di

conduttore/legale rappresentante dell'azienda agricola ubicata in Comune di località

cod. fiscale p. IVA

con la presente

RICHIEDE

Il rilascio del certificato di complementarità previsto dall'art. 3, comma 3, lettera e) della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.

A tal fine dichiara di:

- essere imprenditore agricolo iscritto al registro imprese n.;
- voler esercitare la seguente attività agrituristica per giorni e/o nel periodo dal al secondo la tipologia

Per valutare quanto richiesto allega i documenti prevista dall'art. 7 del regolamento.

Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici dichiara che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 6 legge 730/85.

Il richiedente

.....

Allegato "F"

In carta legale

Al Sindaco del Comune di

Oggetto: Richiesta di esercitare l'attività agrituristica ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3

Il sottoscritto

nato a Prov.

residente a in via località

conduttore/leg. rappresentante dell'azienda denominata ubicata in comune di

iscritto all'albo degli operatori agrituristici della prov. di al n.

CHIEDE

Ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, l'autorizzazione ad esercitare l'attività agrituristica.

A tal fine allega:

- descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono attivare con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio delle attività e delle tariffe che si intendono applicare;
- documentazione di cui agli artt. 11 e 92 del t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttivi diretti";
- copia del libretto sanitario;
- parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;
- certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
- certificato di complementarità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica rilasciato dalla Provincia competente.

Distinti saluti

Il richiedente

.....

Allegato "G"

Comune di Provincia di

autorizzazione di attività agrituristica n.

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data prot. n. con la quale il sig. nato a il residente in via di nazionalità italiana nella sua qualità di codice fiscale n. intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e del relativo regolamento per (1) nell'azienda agricola denominata ubicata in via

Vista la documentazione allegata;

Visto l'art. 8 della legge 5 dicembre 1985 n. 730;

Vista la l.r. 31 gennaio 1992, n. 3;

Visto l'art. 13 della l.r. 7/2000;

Visto il certificato di complementarietà rilasciato in data dalla provincia di attestante l'idoneità del richiedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

Vista l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL n. di, attestante l'idoneità dei locali;

Visto il libretto sanitario delle persone addette all'attività;

Visto il parere conforme dell'Intendenza di Finanza in in data, per la somministrazione di alcoolici;

Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi, del richiedente ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di P.S.;

AUTORIZZA

il signor sopra generalizzato ad esercitare nell'azienda agricola sopracitata l'attività agrituristica concernente:

(1) per il periodo dal al

Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare in comune una dichiarazione attestante che l'attività non ha subito modificazioni nonché l'indicazione delle tariffe che si impegna a praticare per l'anno successivo.

La presente autorizzazione, sostitutiva di ogni altro documento amministrativo, è valida solo per l'azienda agricola ed il tempo in essa indicati; è subordinata al rispetto delle norme vigenti e può essere revocata o sospesa per motivi di ordine di sicurezza pubblica, per abusi compiuti dal titolare o per la mancata osservanza delle prescrizioni cui è sottoposta.

Il sindaco

GIURISPRUDENZA

Deve ritenersi nullo, per impossibilità giuridica dell'oggetto, il contratto di affitto di azienda relativo a beni situati in zona destinata ad attività agricola, all'interno della quale l'esercizio della attività di ristorazione è consentito solo se inserito in un contesto di attività agrituristica, ovvero se la somministrazione al pubblico di derrate alimentari o di prodotti di allevamento del bestiame proviene dalla produzione dell'azienda stessa, qualora il ramo di azienda ceduto in locazione, per le sue ridotte dimensioni, non consenta di considerarlo azienda agrituristica; ai sensi dell'art. 2, lett. B), l. 5 dicembre 1985 n. 730, che disciplina l'attività di agriturismo, può essere autorizzato infatti lo svolgimento di attività agrituristica di ristorazione e alloggio all'interno di una azienda agricola

solo se essa sia connessa e complementare alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere le attività principali.

Cass. civ., sez. III, 10/08/2002, n.12142

FONTE

Mass. Giur. It., 2002

Giust. Civ., 2002, I

Arch. Civ., 2003, 661

Gius, 2003, 1, 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

CC Art. 1346

CC Art. 1418

L 05/12/1985 n.730 Art.1

L 05/12/1985 n.730 Art.2

L 05/12/1985 n. 730 Art. 3

Sul divieto di vendere i prodotti dell'azienda agrituristica a persone non usufruenti dei servizi alberghieri, né di quelli di ristorazione dell'azienda stessa, cfr. Cass. 26 luglio 2001, n. 10187, in Arch. civ. 2001, 1115, Dir. e giur. agr. 2001, II, 164, con nota di Greca.

Competente ad emanare la sospensione dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'agriturismo è il sindaco, laddove il Comune sia privo di personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 109 comma 2 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 ed in assenza di espresso provvedimento.

T.A.R. Liguria, sez. II, 05/07/2002, n.801

FONTE

Foro Amm. TAR, 2002

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLT 18/08/2000 n.267 Art.109

Ai fini della formazione del silenzio assenso l'espletamento dell'attività di agriturismo, ai sensi dell'art. 8 l. 5 dicembre 1985 n. 730, occorre che l'interessato dimostri, nella sua domanda, la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi normativamente previsti, tra cui il parere favorevole dell'autorità sanitaria per i locali da adibire a tale attività.

T.A.R. Lazio, sez. II, 14/03/2000, n.1774

FONTE

Dir. e Giur. Agr., 2000, 702

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 05/12/1985 n. 730 Art. 8

Ai sensi dell'art. 8 l. 5 dicembre 1985 n. 730, il comune, prima di rilasciare l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nelle forme di ristorazioni agrituristiche in locali ubicati in centri abitati, deve accertare l'assoluta mancanza, nella stessa azienda agricola in cui l'imprenditore esercita la sua principale attività di conduzione del fondo, di fabbricati da adibire ad attività di agriturismo.

T.A.R. Lazio, sez. II, 14/03/2000, n.1774

FONTE

Dir. e Giur. Agr., 2000, 702

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 05/12/1985 n. 730 Art. 8

La disposizione dell'art. 23 l. 11 febbraio 1971 n. 11 che sancisce l'invalidità delle rinunce e transazioni stipulate dall'affittuario di fondi rustici senza l'assistenza delle associazioni sindacali, integra una deroga ai principi generali che si ricavano dagli art. 2, 1322, 2083, 2086 c.c. e di conseguenza non può applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, ai contratti aventi ad oggetto la concessione di un fondo rustico per l'esercizio dell'attività di agriturismo ai sensi della l. 5 dicembre 1985 n. 730, essendo tale attività del tutto diversa dalla normale attività di coltivazione, che è lo scopo del contratto di affitto del fondo rustico, comportando l'accesso indiscriminato nel fondo e nella casa colonica di un numero rilevante di persone che si avvalgono delle attività agroturistiche, con la conseguenza che il conduttore coltivatore diretto che eserciti la predetta attività, cumula in sé la titolarità di due distinte imprese, una agricola, l'altra commerciale, differenziandosi nettamente dalla figura dell'affittuario coltivatore diretto tenuta presente dal legislatore nel dettare la disciplina di cui al citato art. 23.

Cass. civ., sez. III, 03/03/1999, n.1793

PARTI IN CAUSA

Potì Potì C. Ruge e altri

FONTE

Mass. Giur. It., 1999

Dir. e Giur. Agr., 1999

RIFERIMENTI NORMATIVI

CC Art. 2

CC Art. 1322

CC Art. 2082

CC Art. 2083

CC Art. 2086

CC Art. 2113

CC Art. 2135

PREL Art. 12

PREL Art. 14

L 11/02/1971 n.11 Art.29

L 11/02/1971 n.11 Art.23

L 03/05/1982 n.203 Art.58

L 03/05/1982 n.203 Art.45

L 05/12/1985 n.730

In base alla l. quadro 5 dicembre 1985 n. 730 e alla l. reg. Toscana 17 ottobre 1994 n. 76, la peculiarità dell'attività di agriturismo è quella di combinare l'offerta di determinate prestazioni di tipo turistico con l'attività agricola in un'ottica di sviluppo turistico strettamente compatibile con l'interesse primario alla conservazione delle attività agricole tradizionali del territorio e allo sviluppo dell'economia, dovendosi ritenere che l'esercizio dell'attività di agriturismo viene consentita a condizione che sussista il requisito della principalità del reddito agrario su quello da attività agrituristica e che l'azienda agricola sia idonea allo svolgimento anche dell'attività medesima.

T.A.R. Toscana, sez. I, 27/05/1997, n.152

FONTE

Foro Amm., 1998, 496

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 05/12/1985 n.730

LR 17/10/1994 n.76 Toscana

Nel comune di Toano, per il rilascio della concessione edilizia per la ristrutturazione di un fabbricato da destinare all'agriturismo, è necessaria la presentazione di un piano di sviluppo aziendale da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma, 16/02/1995, n.66

FONTE

Dir. e Giur. Agr., 1996, 277

E' costituzionalmente illegittimo, relativamente agli art. 117 e 118 cost., l'art. 8 bis l. 5 dicembre 1985 n. 730 (disciplina dell'agriturismo) introdotto dall'art. 12 comma 2 d.l. 13 luglio 1994 n. 480, nella parte in cui prevede che il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma sia trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato anzichè all'ufficio regionale competente per l'applicazione delle sanzioni, le quali attengono a fattispecie rientranti nelle materie dell'agricoltura e del turismo, entrambe appartenenti alle regioni.

Corte cost., 07/04/1995, n.115

FONTE

Cons. Stato, 1995, II, 618

Giur. Costit., 1995, 920

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 117

COST Art. 118

L 05/12/1985 n.730 Art.8

DL 13/07/1994 n.480 Art.12

L'attività di agriturismo ben può ritenersi connessa con l'attività agricola per natura, sempre che sia svolta da un imprenditore agricolo e sempre che emerga, in base a concreti accertamenti e valutazioni, che essa si pone in rapporto di accessorietà con l'esercizio dell'attività agricola; pertanto, la normativa urbanistica in tema di edificabilità in zone agricole deve ritenersi applicabile anche all'attività edilizia a fini agrituristici, svolta da imprenditore agricolo in connessione con l'attività agricola normale.

T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 21/06/1990, n.276

FONTE

Trib. Amm. Reg., 1990, I, 3165

L'art. 2, lett. d), l. reg. Toscana 3 giugno 1987, n. 36 - che vieta, nell'ambito dell'attività agrituristica, la somministrazione di pasti e bevande a favore dei terzi non ospitati e/o alloggiati nell'azienda - ha posto una limitazione amministrativa ex art. 4, l. 5 dicembre 1985, n. 730 all'ambito oggettivo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; pertanto, l'esercente l'agriturismo in Toscana, per svolgere attività di ristorazione nei confronti di soggetti terzi non ospitati o alloggiati in azienda, deve munirsi della licenza di pubblico esercizio, pur dovendo sempre fornire agli avventori prevalentemente i prodotti della propria azienda.

T.A.R. Toscana, sez. II, 11/08/1990, n.421

FONTE

Trib. Amm. Reg., 1990, I, 3572

Discipl. Comm., 1991, fasc.3, 199

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 05/12/1985 n. 730 Art.4

LR 03/06/1987 n. 36 Art.2 Toscana

L'attività di agriturismo comprende due imprese, l'agricola e la commerciale in testa allo stesso imprenditore: quella agricola di coltivazione e vendita ordinaria dei prodotti e quella commerciale di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti ai turisti; la coesistenza delle due imprese, delimitata peraltro al periodo stagionale turistico e alle strutture e ai prodotti dell'azienda agricola utilizzati, non determina neanche in tale periodo una fusione o una unificazione.

Cass. pen., 06/11/1989

FONTE

Nuovo Dir. Agr., 1990, 44, nota di PAOLONI

L'esercizio dell'attività di agriturismo, senza **l'autorizzazione** prevista dall'art. 8, l. 5 dicembre 1985, n. 730, non integra il reato di cui all'art. 665 c. p.; tale attività è complementare a quella agricola e non modifica la natura dell'impresa agricola, mentre l'autorizzazione suddetta **non ha natura costitutiva, ma è volta al conseguimento degli incentivi e delle esenzioni fiscali previste dalla medesima l. n. 730 del 1985**; in assenza di tale autorizzazione, espressamente sostitutiva di qualsiasi altro provvedimento amministrativo, l'offerta di alloggio, anche per periodi brevi, in unità immobiliari o locali ricadenti nel fondo agricolo, che costituisce l'attività principale agrituristica, non ricade sotto la previsione dell'art. 108 del tulpis quando alla cessione e al godimento, dietro compenso, dell'appartamento o del locale ammobiliato, con le abituali somministrazioni (acqua, luce, riscaldamento, telefono etc.), non segue la prestazione accessoria, ma qualificante ed imprescindibile, della fornitura di servizi personali (pulizia, servizio di camera etc.).

Cass. pen., 09/11/1989

FONTE

Riv. Pen., 1990, 1084

RIFERIMENTI NORMATIVI

CP Art. 665

RD 18/06/1931 n.773 Art.108

L 05/12/1985 n.730 Art. 8

Ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, per l'esercizio dell'attività di gestione di un campeggio organizzata dal titolare di un'impresa agricola per fini di agriturismo, è obbligatoria l'istituzione di un registro delle persone alloggiate.

Cass. pen., 06/11/1989

FONTE

Nuovo Dir. Agr., 1990, 44, nota di PAOLONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CP Art. 665

Ai sensi della normativa fiscale iva e irpef per l'esercizio dell'attività di gestione di un campeggio, organizzata dal titolare di un'impresa agricola per fini di agriturismo, è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili.

Cass. pen., 06/11/1989

FONTE

Nuovo Dir. Agr., 1990, 44, nota di PAOLONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 26/10/1972 n. 633 Art.34

DPR 29/09/1973 n. 597 Art.28

L 07/08/1982 n. 516 Art.1

Qualora un imprenditore agricolo non abbia tenuto una apposita e separata contabilità per la diversa attività di <agriturismo> da lui contemporaneamente svolta, si rende applicabile la contravvenzione prevista dal 6° comma dell'art. 1 l. n. 516 del 1982.

Cass. pen., 23/10/1986

FONTE

Rass. Imp., 1987, 366

Nuovo Dir. Agr., 1987, 76

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 07/08/1982 n. 516 Art. 1